

LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248

Legge sul contenzioso amministrativo

Gazzetta ufficiale 24 aprile 1865

Allegato E

art. 7

Allorché per grave necessità pubblica l'Autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio, per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.